

STATUTO dell'Associazione
"G.A.L. - Gruppo di Azione Locale Nebrodi Plus"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - FUNZIONI - SCOPI

ART. 1

E' costituita ai sensi degli artt. 36 e segg. c.c. l'Associazione denominata "G.A.L. - Gruppo di Azione Locale Nebrodi Plus". L'Associazione è iscritta nel registro delle Persone Giuridiche della Regione Sicilia giusto D.D.G. n. 575, Dipartimento Regionale Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura, Servizio IV interventi di sviluppo rurale ed azioni leader, del 25 maggio 2011.

L'Associazione ha sede legale in Sant'Agata di Militello (ME), piazza Duomo, presso l'Ente Parco dei Nebrodi; sede operativa in Viale Rosario Livatino, s.n.c., c/o Palazzo Municipale del Comune di Tortorici (ME).

L'assemblea dei soci, nei modi e nelle forme di legge, potrà istituire sedi secondarie anche altrove.

L'Associazione potrà istituire sezioni e rappresentanze nell'ambito del territorio del GAL.

ART. 2

L'associazione è costituita quale gruppo di azione locale (GAL), così come previsto dall'iniziativa comunitaria in materia di turismo rurale (Leader plus), istituita dall'art. 20, paragrafo 1, lettera C del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio dell'Unione Europea recante disposizioni sui fondi strutturali e dal programma regionale elaborato ed attuato sulla base degli orientamenti adottati dalla Commissione delle Comunità europee nella comunicazione agli Stati membri del 14 aprile 2000 (pubblicata in GUCE C 139 del 18.05.2000, p. 5) e del programma operativo Leader + della Regione Sicilia, approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2002) 249 del 19.02.2002.

L'associazione riveste il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione del PSL nonchè delle azioni e degli interventi in esso inseriti.

L'associazione, nell'attuazione del piano di sviluppo locale, non ha fini di lucro, esaurisce le proprie finalità in ambito regionale e durerà fino al 31.12.2020, e comunque almeno fino alla completa attuazione del Piano di Sviluppo Locale, e potrà essere prorogata oltre la scadenza del termine con le modalità stabilite dagli artt. 10 e ss.

L'associazione, nell'attuazione del piano di sviluppo locale, opera esclusivamente nell'ambito dei Comuni il cui territorio è incluso nell'area di intervento del PSL stesso ed in conformità a quanto previsto:

- dal programma regionale leader + 200/2006;
- dal complemento di programmazione;
- dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale

richiamata nei documenti di cui ai precedenti trattini;

- dalle disposizioni regionali di attuazione del programma emanate prima e dopo l'approvazione dei PSL;
- dalla normativa specifica per ogni settore di intervento del PSL.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività necessarie per il raggiungimento dei suindicati scopi, ed in particolare provvedere:

- alla qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica integrata del territorio;
- alla valorizzazione delle peculiarità enologiche, storiche e ambientali presenti nel territorio;
- allo sviluppo di iniziative tese alla promozione delle attività annesse e connesse mediante partecipazione a fiere, mostre, convegni, workshop, seminari ed ogni altra manifestazione a carattere scientifico, culturale, enogastronomico etc.;
- all'organizzazione di convegni, mostre, corsi di formazione professionale ed ogni altra manifestazione o attività tesa a promuovere, valorizzare e diffondere l'iniziativa;
- a compiere attività di studio, formative e di ricerca per il perseguimento dello scopo associativo;
- a partecipare, attuare e/o promuovere, in coerenza con gli scopi associativi, ogni altra iniziativa intesa a valorizzare, controllare, tutelare i prodotti tipici.

La responsabilità, i compiti e gli obblighi del GAL sono quelli definiti nel programma regionale leader + 2000/2006, del completamento di programmazione e nei successivi atti e provvedimenti emessi in attuazione degli stessi.

Per altre attività finanziarie con forme diverse da quelle previste nel programma regionale leader + 2000/2006, l'associazione potrà estendere la propria azione anche in altri territori della regione.

L'Associazione potrà, inoltre, partecipare ad altre politiche, programmi ed azioni di sviluppo comunitari, statali e regionali e, specificamente:

PO FESR 2007/2013 della Regione Sicilia approvato dalla Commissione europea con dec. C(2007) 4249 del 07/09/2007;

PO FSE 2007/2013 della Regione Sicilia approvato dalla Commissione europea con dec. C(2007) 6722 del 18/12/07;

PSR Sicilia 2007/2013 (FEASR) approvato dalla Commissione europea con dec. C(2008) 735 del 18 febbraio 2008 e modificato con nota SL/abAres (2009) 154555 del 19 giugno 2009;

PO FEP 2007/2013 della Regione Sicilia approvato dalla Commissione europea con dec. C(200) 6792 del 19 dicembre 2007;

PAR FAS Sicilia 2007/2013 approvato dalla Giunta regionale con Del. N. 65 del 10/11 febbraio 2009 presa d'atto del CIPE con delibera n. 066 del 31 luglio 2009;

in riferimento ai seguenti Programmi nazionali, interregionali

e transnazionali per la parte di competenza della Regione Siciliana:

- PO Nazionali (PON) finanziati da Fondi Strutturali

FESR: PON Ricerca e Competitività PON Reti e Mobilità PON Sicurezza - PON Istruzione (ambienti per l'apprendimento - PON Governance e Assistenza Tecnica)

FSE: PON Competenze per lo sviluppo - PON Governance e Azioni di Sistema

- PO Interregionali (POIN) finanziati da Fondi Strutturali

POIN Energia rinnovabile e risparmio energetico (FESR) - POIN Attrattori culturali, naturali e turismo (FESR)

- PO Obiettivo Cooperazione territoriale europea e ENPI

PO Italia Malta 2007 -2013 - PO MED 2007 - 2013 - PO Interreg IV C - URBACT II - PO ENPI Italia Tunisia - PO ENPI Mediterraneo

- Progetti strategici FAS di interesse interregionale (PAIN)

Energie rinnovabili e risparmio energetico - Attrattori culturali, naturali e turismo

- Progetti FAS di interesse nazionale

Progetto "obiettivi di Servizio" (premierità QSN al 2013) - Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale - Fondo infrastrutture - Fondo sociale per occupazione e formazione.

ART. 3

L'Associazione assume a tutti gli effetti il ruolo, le funzioni, gli obblighi e le responsabilità di "Gruppo di Azione Locale".

L'Associazione opera nell'ambito del territorio dei comuni del NAT Nebrodi e dei comuni che aderiranno all'Associazione.

L'Associazione indirizza le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo socio economico e territoriale dell'area, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico - amministrativa di piani e progetti integrati in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale.

Essa opererà in particolare, senza che l'elenco costituisca limitazione nei seguenti ambiti:

- A. animazione e promozione dello sviluppo rurale.
- B. formazione professionale ed aiuti all'occupazione.
- C. formazione dello sviluppo turistico ed agriturismo nelle zone rurali.
- D. sostegno alle piccole e medie imprese, all'artigianato ed ai servizi zonali.
- E. valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agro-alimentari tipici locali.
- F. conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale.
- G. innovazione e sviluppo delle attività produttive e di

servizio, attraverso l'impiego di tecnologie innovative.

H. consulenze e ricerche in campo socio-economico, architettonico, storico - artistico, territoriale e ambientale.

Per il raggiungimento dell'oggetto l'associazione potrà svolgere, inoltre, tutte le operazioni ed attività economiche, finanziarie, mobiliari, immobiliari, tecnico - scientifiche e promozionali dirette allo sviluppo economico e sociale dell'area di pertinenza del GAL.

L'associazione, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà realizzare la propria attività in forma diretta o stipulare convenzioni con professionisti, società specializzate ed istituti di credito, enti, associazioni e cooperative.

TITOLO II

ASSOCIATI

ART. 4

Possono aderire all'Associazione:

- i Comuni del NAT Nebrodi ed i Comuni contigui di Malvagna e Floresta a condizione che non ci sia soluzione di continuità con il territorio dello stesso;
- **Enti** compresi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto annualmente dall'ISTAT ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria nazionale 2005);
- Soggetti di diritto privato a maggioranza pubblica, ex art. 1, par. 9 della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004;
- **Soggetti privati** rappresentativi di interessi economici e sociali del territorio e portatori di interessi diffusi e/o collettivi.

Specificatamente ai soggetti privati, questi dovranno possedere una sede operativa attiva e funzionante nel territorio del NAT Nebrodi.

Le Associazioni, le Organizzazioni professionali, le Organizzazioni sindacali potranno proporre l'adesione nella qualità di socio di una sola struttura organizzativa in rappresentanza di tutte le altre presenti sul territorio del Nat Nebrodi, della provincia, della regione e di tutto il territorio nazionale.

Il numero dei soci è illimitato.

L'ammissione del nuovo associato è fatta dietro richiesta sottoscritta dall'interessato, il quale dichiara la completa conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi sociali e di accettarle integralmente.

La domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

I comuni, le provincie, gli Enti pubblici in genere presentano solo le domande e le deliberazioni dell'organo competente con l'indicazione della persona delegata a rappresentarli.

L'ammissione dei nuovi associati è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

Il versamento della quota di ammissione dovrà avvenire entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data di delibera di ammissione dei nuovi associati.

Il Consiglio Direttivo nel deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati, è tenuto al rispetto di quanto previsto dall'art. 62 del Reg. CE 1968/2005 e dal Programma Operativo Leader 2007/2013 della Regione Siciliana; in considerazione di ciò, almeno il 50% dei soci sarà composto da soci privati ed il 51% dei componenti del Consiglio Direttivo dovrà essere eletto dall'assemblea fra i soci privati.

ART. 5

Ogni associato si impegna:

- a) a farsi promotore di idee, progetti e proposte innovative finalizzati allo sviluppo economico, culturale e sociale dell'area geografica di operatività dell'associazione;
- b) a collaborare con l'associazione per il perseguimento e la realizzazione delle finalità e delle attività statutarie;
- c) ad osservare il presente statuto e le deliberazioni assunte dagli organi associativi in conformità allo stesso;
- d) a versare la quota associativa annuale, nei limiti deliberati dall'assemblea degli associati.

ART. 6

La qualità di socio si perde per recesso o esclusione.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere l'associato:

- a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea nei confronti del socio che:

- a) abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione all'associazione;
- b) si sia reso insolvente verso l'associazione rispetto alla quota associativa e alla quota annuale di funzionamento per le obbligazioni assunte in suo nome o per suo conto dall'associazione verso terzi;
- c) commetta gravi inosservanze del contratto sociale, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali;
- d) sia impossibilitato a partecipare agli scopi sociali.

Le deliberazioni prese in materia di recesso e di esclusione debbono essere comunicate agli associati che ne sono oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Gli associati che abbiano receduto, o siano esclusi, o che

comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono riprendere i contributi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

TITOLO III

PATRIMONIO

ART. 7

I contributi degli associati ed i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione.

Tale fondo sarà incrementato da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e da eventuali erogazioni.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote di costituzione dell'Associazione a carico dei soci fondatori, fissate in Euro 1.000,00 (Euro mille/00);
- dalle quote di adesione di nuovi associati fissate in Euro 1.000,00 (Euro mille/00) per i soggetti pubblici, e in Euro 500,00 (Euro cinquecento/00) per i soggetti privati;
- dalle quote sociali di funzionamento deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo; i nuovi soci sono esentati dal pagamento delle quote di funzionamento per il primo anno;
- da eventuali contributi straordinari, quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità per la realizzazione degli scopi sociali, previo parere favorevole dell'assemblea;
- dall'utile derivante dalla organizzazione e gestione di attività;
- da ogni altra eventuale entrata collegata con le attività dell'associazione.

In caso di mancata deliberazione del contributo annuo, si intende confermata la misura della quota di ammissione stabilita per l'anno precedente.

ART. 8

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 9

Sono organi dell'associazione:

- A. l'assemblea degli associati;
- B. il consiglio direttivo;
- c: il presidente;
- D. il collegio dei revisori.

ART. 10

L'assemblea degli associati

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione viene effettuata dal Presidente del

Consiglio Direttivo mediante avviso da inviare agli associati almeno 15 giorni prima della data di convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in giorno diverso da quello della prima.

In caso di urgenza può essere dato avviso della convocazione mediante telefax, telegramma o e-mail, da inviare almeno tre (3) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti gli associati.

ART. 11

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il Piano di sviluppo Locale Leader quale programma pluriennale dell'associazione;
- b) approva le modifiche sostanziali che eventualmente dovessero essere ritenute necessarie per portare a compimento il PSL;
- c) approva il bilancio annuale;
- d) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- e) elegge il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo secondo le modalità di cui ai successivi artt. 15 e 17;
- f) nomina i componenti del Collegio dei revisori di cui al successivo art. 18;
- g) determina l'eventuale compenso dei membri del Consiglio Direttivo e del Segretario eventualmente nominato;
- h) delibera sulla responsabilità degli amministratori;
- i) può nominare, ove lo ritenga opportuno, n. 3 componenti di un Comitato di Sorveglianza che vigilerà sull'attività dell'associazione per l'attuazione del PSL e del Consiglio direttivo, esercitando poteri di controllo strategico sugli obiettivi del PSL, sulla corretta interpretazione ed attuazione delle norme regionali in materia e dei regolamenti deliberati dall'Assemblea. il Comitato di Sorveglianza nomina il proprio Coordinatore, che cura la convocazione del medesimo almeno una volta all'anno ed ogni volta che lo richieda uno dei componenti con motivata istanza e che ne presiede i lavori;
- j) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno 1/2 degli associati. In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro trenta (30) giorni dalla data della richiesta.

In seduta straordinaria:

- a) delibera eventuali modifiche dello statuto;
- b) delibera le modalità di liquidazione in caso di scioglimento dell'associazione.

ART. 12

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza degli associati che hanno diritto di intervenire all'assemblea.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria È regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto a intervenire.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 2/3 degli associati aventi diritto a intervenire in prima convocazione.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno il 50% degli associati aventi diritto a intervenire.

Ai fini delle votazioni in seno all'assemblea, ogni associato avrà diritto ad un unico voto.

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano.

ART. 13

Ogni singolo associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta; ogni associato delegato non può rappresentare più di un altro associato.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli associati in regola con il pagamento della quota associativa iniziale e delle quote associative annuali (quote di funzionamento).

ART. 14

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ed in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea su proposta del presidente, il segretario può essere un membro dell'assemblea.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio, per cui in tal caso non si procede alla nomina del segretario.

ART. 15

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, compreso il Presidente. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei soci in seduta plenaria e secondo le modalità previste dal successivo art. 17. Gli altri membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea

dei soci con votazione separata, rispettivamente per i soggetti pubblici e per quelli privati, tenendo conto della natura del Presidente (pubblica e/o privata) nella ripartizione delle quote da attribuire alla rappresentanza pubblica e privata così come previsto all'art. 4 comma 8 del presente Statuto.

Il consiglio direttivo viene rinnovato ogni 3 anni, ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il consiglio direttivo può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni al presidente.

Il potere decisionale inerente all'attuazione delle azioni e/o sub azioni previste nel PSL risiede nel Consiglio Direttivo.

E' fatto divieto ai componenti privati del Consiglio Direttivo di essere destinatari ultimi o, soggetti attuatori degli interventi previsti dal Piano di Sviluppo Locale che prevedano l'attivazione di procedure di evidenza pubblica. Non possono far parte del Consiglio direttivo i soci che sono stati condannati con sentenza di primo grado, confermata in appello, per reati contro la Pubblica Amministrazione; rinviati a giudizio per associazione a delinquere con l'aggravante della natura mafiosa.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che ci sia materia da deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata, e/o fax, e/o posta elettronica anche certificata, da spedirsi non meno di otto (8) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo messo, fax o telegramma, o posta elettronica anche certificata, in cui i consiglieri ne siano informati al proprio domicilio almeno 24 ore prima della riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti, prevale il voto del presidente.

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la durata e la gestione dell'associazione.

Spetta pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al consiglio direttivo:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i consuntivi e i preventivi;
- determinare la quota associativa annuale;
- compilare i regolamenti interni;
- la nomina eventuale di un Direttore Generale e struttura tecnico - amministrativa, determinazione del compenso, per la gestione della attività dell'Associazione; funzioni e competenze del DG e della struttura tecnico - amministrativa dovranno essere disciplinate da apposito regolamento interno;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare

alle ipoteche legali, compiere ogni eventuale e qualsiasi operazione presso istituti di credito pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

- deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento di credito o di qualsiasi altra anticipazione finanziaria;

- conferire procure speciali e nominare i responsabili amministrativo e finanziario determinandone le funzioni e la retribuzione;

- assumere e licenziare il personale dell'associazione fissandone le mansioni e le retribuzioni;

- delibera sull'ammissione di nuovi soci, il recesso, l'esclusione e la sottopone alla ratifica dell'Assemblea;

- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizioni di legge e del presente statuto, siano riservati all'assemblea e all'autorità governativa.

ART. 16

In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri prima della scadenza naturale del consiglio direttivo, il consiglio direttivo provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c..

ART. 17

Il Presidente

Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea su proposta di almeno un quinto degli aventi diritto. La proposta di candidatura deve essere depositata presso la sede legale e/o operativa dell'Associazione almeno 24 ore prima della convocazione della prima adunanza. I membri dell'assemblea possono sottoscrivere soltanto una proposta di candidatura, eventuale sottoscrizione di più proposte di candidatura da parte dello stesso associato avente diritto, ne determina l'esclusione della propria sottoscrizione da entrambe. Nel caso in cui nessuna proposta di candidatura depositata raggiunga la quota di sottoscrizione di almeno un quinto degli aventi diritto, l'assemblea procederà alla votazione delle due proposte di candidatura depositate che abbiano raggiunto il maggiore numero di sottoscrizioni.

Nel caso in cui una sola proposta di candidatura depositata raggiunga la quota di sottoscrizioni di almeno un quinto degli aventi diritto, l'assemblea procederà alla votazione della sola proposta di candidatura depositata che risponda ai requisiti in termini di sottoscrizioni.

Il Presidente rimane in carica 3 esercizi sociali e decade automaticamente per il venir meno del mandato ricevuto dall'Ente e/o società privata di appartenenza.

Il Presidente è eletto dall'assemblea in seduta plenaria, validamente costituita così come previsto dall'art. 12 del presente statuto e, nella prima votazione, deve riportare la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto; in seconda votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti.

Le operazioni di voto per l'elezione del Presidente avvengono a scrutinio segreto; nel caso di una sola proposta di candidatura, il voto potrà essere esplicitato palesemente.

Il suo mandato è rinnovabile.

Il presidente ha la rappresentanza dell'associazione e la firma sociale.

Egli è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatoria quietanza. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori speciali nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque gradi di giurisdizione.

Il presidente presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo.

Previa autorizzazione del consiglio direttivo, il presidente può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al vicepresidente o ai membri del consiglio, nonchè per speciale procura, ai responsabili amministrativo e funzionario dell'associazione.

In caso di assenza o impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spettano al vicepresidente.

Il presidente coordina le attività svolte dal personale operativo e da strutture di consulenza esterne.

ART. 18

Collegio dei revisori

Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

L'assemblea che nomina i revisori ed il loro presidente, ne determina il compenso per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio dei revisori:

- A. controlla l'amministrazione dell'associazione;
- B. vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
- C. accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

TITOLO V

REGOLAMENTO INTERNO E RESPONSABILE DI PIANO

ART. 19

Il regolamento interno disciplinerà compiutamente

l'organizzazione della struttura tecnico amministrativa dell'Associazione. Per quanto riguarda, invece, il Responsabile di Piano e la struttura tecnico amministrativa che si occuperà di implementare e gestire sul territorio del NAT Nebrodi il PSL 2007/2013, si farà esclusivo riferimento alla disposizioni attuative predisposte dagli uffici dell'amministrazione regionale, con le eventuali preferenze e soluzioni gestionali in esse disciplinate.

TITOLO VI

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 20

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione procede alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli fra i suoi amministratori. i poteri sono stabiliti dagli articoli 11 e seguenti del codice civile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 21

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'associazione verrà disciplinato da regolamenti interni e protocolli di servizio compilati a cura del consiglio direttivo ed approvati in assemblea.

ART. 22

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

L'attuale Consiglio Direttivo ed il Presidente restano in carica fino all'emissione del decreto di finanziamento previsto dal 2° BANDO PER LA SELEZIONE DEI GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL) E DEI PIANI DI SVILUPPO LOCALE (PSL), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 parte I del 10 giugno 2011. Detto termine è perentorio e ne determina l'automatica decadenza.

Il Presidente decade, altresì, - ipso iure nel caso in cui non provvede nei termini di legge a trasmettere ai competenti uffici regionali, che hanno decretato il riconoscimento Giuridico dell'Associazione, la documentazione completa delle modifiche statutarie ai fini dell'approvazione.

Ai fini di rendere chiare le responsabilità giuridiche in testa ai nuovi soci, si assevera che lo stato patrimoniale dell'Associazione Gal Nebrodi Plus è quella risultante dai bilanci approvati e depositati presso le sedi degli organi competenti e, ai fini della chiusura del programma leader 2000/2006, fa fede il DDG n. 182, Dipartimento Regionale Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura, Servizio IV interventi di sviluppo rurale ed azioni leader, del 9 marzo 2011 e le osservazioni ed azioni deliberate dal Consiglio direttivo del 13 luglio 2011.

ART. 23

Per quanto qui non espressamente disposto, valgono le norme di legge applicabili ai rapporti ed alle fattispecie previste nel

presente statuto.

F.TO FRANCESCO CONCETTO CALANNA N.Q. - ANTONELLA GIAMBO'
NOTAIO (SIGILLO)